

avuta e a pagare il profitto marittimo, il quale però, se la rottura è forzata, si limita al tempo che corre dal cominciamento dei rischi alla rottura del viaggio.

109. In *caso di sinistro* non dipendente da vizio inerente alla cosa vincolata nè cagionato dal fatto del debitore, perchè allora le perdite e i danni sono a carico di costui, se le cose sulle quali fu costituito il prestito sono intieramente perdute per caso fortuito o forza maggiore nel tempo e nel luogo dei rischi assunti da chi ha dato il danaro, chi lo ha ricevuto è liberato. Se invece la perdita è parziale, il pagamento delle somme prestate è ridotto al valore delle cose vincolate che furono salvate, salvo il rimborso delle spese di ricupero e il pagamento dei crediti privilegiati ai quali fosse dovuta la preferenza. Se il prestito è fatto sul nolo, il pagamento è ridotto a ciò che è dovuto dai noleggiatori, fatta deduzione dei salari spettanti alle persone dell'equipaggio per l'ultimo viaggio, e della contribuzione alle spese di salvamento.

Se la cosa sulla quale è costituito il cambio marittimo è anche assicurata, il valore di ciò che fu salvato¹⁾ è diviso fra colui che diede a cambio marittimo, per il solo capitale, e l'assicuratore, per le somme assicurate, in proporzione del loro interesse.

Colui che prende a cambio marittimo sopra le cose trasportate non è liberato per la perdita della nave e del carico, a meno che non provi che vi si trovavano cose caricate per conto suo fino alla concorrenza della somma presa a cambio.

110. In *caso di avarie comuni*, coloro che danno a cambio marittimo contribuiscono a scarico di coloro che prendono, ed è nulla qualsiasi convenzione contraria.

In *caso di avarie particolari*, queste non sono a ca-

¹⁾ Nelle parole « valore di ciò che fu salvato » è compresa la indennità pagata all'assicuratore per urto causato da altra nave (sent. 31 dic. 1887 della Cass. di Torino).